



46238-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1281/2019
ALDO ESPOSITO		CC - 24/09/2019
UGO BELLINI	- Relatore -	R.G.N. 16072/2019
MARIAROSARIA BRUNO		
DANIELE CENCI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 19/03/2019 del TRIB. LIBERTA' di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
sentite le conclusioni del PG SANTE SPINACI che conclude per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La difesa di (omissis) ricorre avverso la ordinanza in epigrafe che ha dichiarato la inammissibilità ai sensi degli art. 581, 582 e 591 cod. proc. pen. dell'atto di appello proposto dal ricorrente nei confronti di provvedimento di libertà pronunciato dalla Corte di Appello di Roma in quanto l'impugnazione non risulta sottoscritta dalla persona che l'aveva presentata così da non poterne accertare la provenienza;

2. Il ricorrente deduce violazione di legge laddove era stata esclusa la provenienza del ricorso da colui che l'aveva presentato laddove il pubblico funzionario addetto alla cancelleria del Tribunale di Cassino nell'apporre in calce al documento il timbro di ricezione aveva altresì attestato che l'atto era stato presentato dall'avv.to (omissis) e sul punto richiamava la giurisprudenza che consentiva di escludere profili di inammissibilità alla impugnazione quando la identità della persona che materialmente lo presentò risultava desumibile dal complessivo esame del documento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La sottoscrizione del difensore, in materia di impugnazioni costituisce requisito formale indeclinabile, con la conseguenza che il vizio derivante dalla sua omissione è superabile solo in presenza di elementi inconfutabili in ordine alla paternità dello scritto (sez. III, 5.6.2013, G.P., Rv. 258827-01). Ai fini del superamento della situazione di incertezza in ordine alla provenienza dell'atto da chi ne risulta proponente, deve invero ritenersi rituale l'atto di impugnazione privo della sottoscrizione del difensore ove sia possibile risalire "aliunde" al sottoscrittore come autore dell'atto, in quanto non è necessaria una forma o collocazione particolare di tale sottoscrizione (sez. III, 17.10.2007, Lorusso, Rv. 238450). In relazione a tale ultimo profilo è stata ritenuta l'ammissibilità della impugnazione in presenza di atto privo della sottoscrizione del difensore, presentato nella cancelleria del G.i.p. unitamente alla procura speciale rilasciata dall'imputato e sottoscritta anche dal difensore per autentica, in relazione al quale la cancelleria aveva attestato, a margine dell'atto, che quest'ultimo era stato presentato dal difensore di fiducia e procuratore speciale dell'imputato (sez. III, 8.4.2016, Tagliasco, Rv. 267225-01).

2. Orbene nel caso in esame l'istanza di riesame, pure non sottoscritta dal difensore proponente risulta certamente riconducibile al difensore

N. RG.

dell'imputato, nell'interesse del quale il ricorso era stato avanzato, laddove il funzionario di cancelleria che ha provveduto a ricevere l'atto presso la cancelleria del Tribunale di Cassino in data 27 Marzo 2019 ha attestato in corsivo a penna sull'originale del documento che la istanza era stata presentata dall'"avv.to (omissis)", attestazione questa che se un lato vale a integrare una idonea identificazione del proponente, persona fisica che il funzionario manifestava di conoscere personalmente e che comunque corrispondeva a colui che, pure in assenza di sottoscrizione, appariva autore dell'atto sulla base degli elementi tipografici e sulle stampigliature su questo impresse, dall'altra rileva ai fini della riconducibilità dell'atto, ai fini che qui interessano, all'avv.to (omissis) , sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.

3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale del riesame di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale del riesame di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 24.9.2019

Il Consigliere estensore

Ugo Bellini



Il Presidente

Patrizia Piccialli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 14 NOV 2019



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Caliendo

